

---

**SCONTRI COSTITUZIONALI**

---

## LA QUESTIONE POLACCA E IL DESTINO DELLA UE

di **Sergio Fabbrini**

---

Il 17 ottobre scorso, il Tribunale costituzionale polacco ha deciso che alcune disposizioni del Trattato sull'Unione Europea (Teu) sono illegittimi perché incompatibili con la Costituzione polacca. I sovranisti di tutt'Europa (tra cui Giorgia Meloni) hanno applaudito con entusiasmo. Infatti, quella decisione mina il carattere sovranazionale dell'Unione europea (Ue), da essi avversato. Vediamo perché.

La decisione del Tribunale costituzionale polacco sostiene (nelle due pagine rese pubbliche in inglese) che gli organi dell'Ue (a cominciare dalla Corte di giustizia dell'Ue, Cgue) non dispongono del potere di stabilire come debba essere organizzato il potere giudiziario negli stati membri dell'Ue. Secondo quel Tribunale, tale compito spetta alle costituzioni nazionali, non già ai Trattati europei.

—*Continua a pagina 9*

**SCONTRI COSTITUZIONALI**

## IL CASO POLONIA E IL DESTINO DELL'UNIONE EUROPEA

di Sergio  
Fabbrini



— Continua da pagina 1

Se è vero che il Teu, Art. 2 recita che l'Unione si fonda (tra gli altri valori) sullo "Stato di diritto", è altresì vero, secondo il Tribunale costituzionale polacco, che gli stati membri non hanno mai delegato alla Cgue il potere di stabilire come lo stato di diritto dovrebbe essere da essi istituzionalizzato. Per il Tribunale costituzionale polacco è legittimo che il parlamento polacco abbia riformato l'organizzazione della corte (anticipando il pensionamento dei precedenti giudici, nominando i nuovi giudici attraverso una procedura controllata dal governo, istituendo un Consiglio nazionale che supervisiona il comportamento dei nuovi giudici), anche se tale organizzazione contraddice il principio di separazione dei poteri e di indipendenza del giudiziario. Dopo tutto, il Tribunale è costituito di giudici scelti dal governo.

La decisione del Tribunale costituzionale polacco aveva uno scopo immediato, delegittimare l'architettura giuridica del programma anti-pandemico di Next Generation-Eu (Ng-Eu). Quest'ultima, infatti, include anche il Regolamento n. 2020/2092, adottato il 16 dicembre 2020 dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento europeo, che stabilisce «il regime di condizionalità per la protezione del budget dell'Unione» e dei fondi di Ng-Eu a esso collegati. Secondo tale Regolamento, i fondi europei non possono essere distribuiti ai Paesi che non rispettano la *rule of law*. La Polonia dovrebbe essere destinataria di 36 miliardi dei fondi di Ng-Eu e di 120 miliardi di fondi strutturali e di coesione. Una somma enorme. Si capisce perché la decisione del Tribunale costituzionale polacco sia stata sollecitata da una richiesta dello stesso primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Se la *rule of law* viene stabilita dalle corti e dalle costituzioni nazionali, allora la Commissione non potrà impedire il pagamento dei fondi europei alla Polonia per violazioni dello stato di diritto, come richiederebbe il regime di condizionalità. Si domanda il Financial Times del 10 ottobre, se l'istituzione (il Tribunale costituzionale) incaricata di controllare il

governo (nell'uso dei fondi) è dipendente dal governo stesso, «per quale ragione i contribuenti europei dovrebbero sostenere finanziariamente un Paese che non rispetta le regole comuni?»

Per Judit Varga, ministra della Giustizia del governo ungherese, la decisione del Tribunale costituzionale polacco è invece in linea con decisioni prese in passato anche dal Tribunale costituzionale tedesco (BVerG) per delimitare «il principio di delega dei poteri» utilizzato dalle istituzioni dell'Ue. Il 5 maggio 2020, il BVerG (sentenza Weiss) ha considerato illegittimo il quantitative easing adottato dalla Banca centrale europea durante la crisi dell'euro. Recentemente, ha affermato che il programma di Ng-Eu potrebbe essere illegittimo perché sottrae al Bundestag la sua discrezionalità sul bilancio. Anche il Conseil d'Etat francese ha sostenuto, il 21 aprile 2021, che la direttiva europea relativa ai dati personali trattenuti dagli operatori delle comunicazioni elettroniche è illegittima nella misura in cui contrasta con i principi stabiliti dalla costituzione francese. La preminenza del diritto europeo su quello nazionale è stata criticata, dunque, anche dalle corti dei due maggiori Paesi europei. Certamente, nei casi tedesco e francese è stata messa in discussione la legittimità di alcune specifiche misure europee, non già il principio di separazione dei poteri (come nel caso polacco). Sia il BVerG che il Conseil d'Etat sono organismi indipendenti, non già strumenti a disposizione del governo nazionale (come nel caso polacco). Nondimeno, è vero che il BVerG in particolare abbia contribuito a indebolire non poco la dinamica integrativa attivata dalle sentenze della Cgue degli anni Sessanta del secolo scorso (con Van Gend en Loos del 1963, che affermava il principio dell'effetto diretto della legge comunitaria e con Costa vs Enel del 1964, che stabiliva la supremazia del diritto europeo su quello nazionale). Tuttavia, se si mette in discussione la preminenza del diritto europeo, come potrebbe funzionare il mercato unico da cui dipende lo sviluppo della Polonia e la forza della Germania? Insomma, Varsavia ha voluto sfidare la visione sovranazionale dell'Ue. Visione secondo la quale, l'Ue «costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere... a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani e al quale sono soggetti non solo gli Stati membri, ma

pure i loro cittadini» (così la Cgue del 1963). Si tratta di una sfida che non potrà essere risolta con la "leale cooperazione" tra gli stati membri e le istituzioni

dell'Ue. Se si vuole evitare un altro exit, occorre una chiarificazione costituzionale dei poteri dell'Ue e del suo rapporto con gli stati membri.



**L'OBIETTIVO**

**Se si vuole evitare un altro exit, occorre una chiarificazione costituzionale dei poteri dell'Ue e del suo rapporto con gli stati**

